

**DL 50/2022: CONTRIBUTO DI ITALIA SOLARE
PER LE COMMISSIONI V BILANCIO E VI FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

SEZIONE 1: VALUTAZIONI E PROPOSTE PER GLI ARTICOLI DI INTERESSE

Il DL 50/2022 17 maggio 2022, n. 50 (DL 50/2022) reca “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Sono naturalmente di interesse di Italia Solare le misure riguardanti le politiche energetiche. Nel seguito ci si limita agli articoli sui quali si ritiene di esprimere valutazioni e proposte.

Articolo 2 - Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Pur comprendendo l'assoluta necessità di sostenere le imprese in questo periodo di altissimi prezzi dell'energia, l'associazione invita Parlamento e Governo affinché sia valutata la possibilità di impiegare eventuali risorse aggiuntive per dotare le imprese di impianti fotovoltaici in autoproduzione, anche dotati di sistemi di accumulo, con un aiuto pubblico in forma di adeguato credito di imposta. Sarebbe un modo per offrire, alle imprese che possono, una soluzione strutturale per disporre di energia a costo contenuto e con ridotta esposizione alla volatilità dei prezzi.

Articolo 5 - Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

L'articolo introduce una serie di misure per consentire la rapida realizzazione di nuovi rigassificatori, come l'esenzione dalla VIA, la deroga, per l'esecuzione dei lavori, a ogni disposizione di legge diversa dalla penale (fatta salva l'antimafia) e si stanziavano 30 ML/anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

Si chiede al Parlamento e al Governo di accelerare il quadro applicativo dei decreti legislativi 199/2021 e 210/2021, in modo da rendere possibile la realizzazione delle grandi infrastrutture (come gli accumuli centralizzati) funzionali allo sviluppo delle rinnovabili, e poi facilitare la realizzazione di tali infrastrutture con disposizioni analoghe a queste introdotte per i rigassificatori.

Articolo 6 - Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Si attira l'attenzione su due parti dell'articolo:

a) comma 1, lettera a), n. 2: si aggiungono nuove aree considerate immediatamente idonee ai fini dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

b) comma 2: si dà mandato a una DG del Mic di stabilire criteri uniformi di valutazione dei progetti Fer "idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori".

Sulla norma lettera a): è certamente utile, in quanto amplia le aree dove si possono eseguire in PAS e DILA gli interventi. È importante però, riteniamo, specificare che una norma come questa non deve in alcun modo intendersi quale atto sulla cui base le Regioni qualifichino come idonee solo aree non vincolate. Ciò perché un esame visivo complessivo dei vincoli operativi (da sito <http://sitap.beniculturali.it/>) sembra mostrare che gran parte del territorio nazionale è sottoposto a vincoli. Visti gli obiettivi, sarà inevitabile favorire l'installazione di impianti anche in aree sottoposte a tutela, ivi incluse le aree classificate agricole, magari stabilendo ex ante specifiche regole per contemperare esigenze di tutela con quelle di utilizzo a favore del raggiungimento degli obiettivi Fer. Occorre evitare che siano incoraggiate le iniziative regionali, purtroppo già in atto, tese a limitare al massimo l'utilizzo del fotovoltaico con moduli a terra, e quindi rendere ancor più difficile completare l'individuazione delle aree idonee, affidata dal decreto legislativo 199/2021 alle regioni, pur in attuazione di un decreto ministeriale, di cui peraltro si è in attesa. Potrebbe dunque essere utile con una ulteriore specificazione dell'articolo precisare nella prima parte dell'articolo 20 che le Regioni non possono fondare la non idoneità di un'area sulla sola esistenza di vincoli.

La norma di cui alla lettera b) chiama in causa solo il Mic, peraltro a livello di uffici e non di Ministro, e solo con lo scopo di evidenziare meglio i motivi di diniego: anche in questo caso si esprimono dubbi. Invitiamo a valutare se non sia preferibile un decreto di concerto Mic - Mite - Mipaf, con l'obiettivo di definire criteri di inserimento di impianti fotovoltaici, anche in aree tutelate paesaggisticamente e agricole, contemperando tutela del paesaggio, agricoltura ed obiettivi energetici.

Valutazione positiva per le altre norme, in particolare per l'inserimento delle opere di rete ricadenti in aree idonee, anche non correlate a specifici impianti, tra quelle per le quali si applica la disciplina autorizzativa per le aree idonee.

Ciò detto, l'associazione si riserva di proporre piccole modifiche e integrazioni finalizzate a rendere il quadro delle regole autorizzative più certo e fluido.

Articolo 7 - Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Valutazione positiva, in quanto conferisce alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sui progetti ad esso rinviata valore di VIA, con termini stringenti per il prosieguo dell'autorizzazione.

Articolo 8 - Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo

Valutazione positiva: rende ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, con producibilità eccedente il fabbisogno. Vale anche per i progetti Pnrr, ed è subordinata ad approvazione CE.

Articolo 9 - Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili

Valutazione positiva con un commento: amplia le possibilità di sfruttamento del demanio militare con impianti rinnovabili, in particolare consentendo di realizzare comunità di energia rinnovabile con significative deroghe alla disciplina generale (potenza massima degli impianti, tipologia dei soggetti dotati di potere di controllo, attività principale delle imprese partecipanti).

Possono costituire comunità energetiche anche le autorità portuali, con deroga sulla potenza massima degli impianti. Si invita a considerare che se lo scopo è la elettrificazione delle banchine, questa avviene nella maggior parte dei casi in alta tensione, e quindi sarebbe opportuno chiarire che i benefici della condivisione sono garantiti anche per la condivisione in alta tensione e anche per impianti di produzione fotovoltaica e eolica off shore, che abbiano il punto di connessione nell'area portuale.

In generale sarebbe poi opportuno semplificare le procedure di evidenza pubblica per la messa a disposizione da parte degli enti pubblici di aree per impianti alle comunità. Senza tale semplificazione le nuove disposizioni e le stesse disposizioni del PNRR riguardo le comunità risulteranno di difficile attuazione.

Il commento: da valutare profili di conflitto con la normativa comunitaria.

Articolo 10 - Disposizioni in materia di VIA

Valutazione positiva con un commento: elimina il diritto di voto del Mic nelle riunioni della commissione Pnrr Pniec e altre semplificazioni minori. Elimina i grandi elettrodotti dai progetti per i quali la VIA è statale.

Il commento riguarda questo ultimo punto: con queste ripartizioni di competenza tra Stato e regioni, potrebbe risultare più difficile assicurare uno sviluppo coerente di impianti e reti elettriche.

Articolo 11 - Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento asset esistenti

Valutazione positiva: reca semplificazioni per gli elettrodotti, tra l'altro per interventi che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili.

Articolo 14 - Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Valutazione positiva: riguarda il 110%: estende alcuni termini relativi alla conclusione degli interventi (sulle case singole il vincolo del 30% della spesa va rispettato entro settembre e non entro giugno 2022). Inoltre permette alle banche una cessione illimitata dei crediti ai clienti professionali privati che sono anche propri correntisti.

Articolo 55 - Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette

Aumenta dal 10% al 25% il prelievo sui saldi IVA delle imprese energetiche previsto dall'articolo 37 del DL21/2022, estendendo di un mese i periodi di riferimenti.

Valutazione: si confermano le forti perplessità sull'assetto normativo finalizzato a prelievi sui supposti extraprofiti di fonti rinnovabili (prelievi operati con l'articolo 15-bis del DL 4/2022) e del settore energetico in generale. Le motivazioni sono state ampiamente illustrate in altre sedi e recentemente esposte anche al Presidente Draghi e ai Ministri Cingolani, Franco e Giorgetti, insieme a una proposta strutturata per superare le criticità. Tra queste, questa associazione segnala il grave danno che il citato articolo 15-bis arreca a migliaia di piccole e medie imprese, anche del settore agricole (non meno di 50.000), che hanno investito per dotarsi di impianti fotovoltaici in autoproduzione, quasi sempre collocati sui tetti degli edifici produttivi. Ebbene, a causa dell'articolo 15-bis queste aziende non possono vendere le eccedenze di produzione del fotovoltaico al prezzo di mercato perché obbligate a cederle a circa 60 €/MWh, e tuttavia sono costrette a pagare il prezzo pieno di mercato (almeno 3-4 volte superiore) per l'elettricità che devono acquistare quando il fotovoltaico non è sufficiente.

Italia Solare si riserva di formulare proposte aggiuntive a quelle già rese note, in ogni caso funzionali a un prelievo straordinario equo e non discriminatorio per le fonti rinnovabili.

SEZIONE 2: BREVE VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROVVEDIMENTO

Limitandosi al settore delle fonti rinnovabili e del fotovoltaico in particolare, si esprime grande preoccupazione per la contraddittorietà e la parcellizzazione degli interventi.

Considerando solo il periodo 2020-22, si sono succeduti numerosissimi interventi legislativi, al di fuori di un preciso disegno di sviluppo: ciò nonostante che il Governo avesse avuto un'ampia delega ai fini del recepimento della direttiva cosiddetta Red2 e della direttiva mercato elettrico. Infatti, il decreto legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva Red2, benché ben strutturato, ha mancato, si ritiene, di operare le semplificazioni autorizzative necessarie e, per il resto, ha rinviato a decine di decreti ministeriali di attuazione, di cui il

settore è ancora in attesa. Alla stessa stregua, il decreto legislativo 210/2021 è largamente non operativo in assenza dei provvedimenti attuativi di Mite e Arera.

Sicché gli interventi necessari ai soli fini del perseguimento degli obiettivi Pniec 2030 sono stati rinviati e solo l'urgenza della crisi energetica e della guerra in Ucraina ha spinto ad una accelerazione che, negli ultimi mesi, è stata quasi parossistica. Soprattutto si rilevano due elementi critici:

1. Il primo è la contraddittorietà, e talora iniquità, dei segnali: si pensi a quanto detto a proposito dell'articolo 15-bis del DL 4/2022;
2. Il secondo è la frammentarietà degli interventi in tema di semplificazioni autorizzative, che certamente vanno nella giusta direzione, ma che, si suggerisce, al più presto dovrebbero essere raccolti in un testo coordinato.

Non sfugge a tali considerazioni il decreto legge in esame, nel quale non vi è traccia di ravvedimento su quello che questa associazione ritiene un errore (il citato articolo 15-bis) e, per altro verso, si interviene a modificare (talora anche migliorandole) norme pure recentissime: il che è segnale di affannosità e di difficoltà di agire secondo un disegno complessivo di come le rinnovabili possano davvero svilupparsi con la rapidità che serve e di come possano concorrere ad abbattere i costi per i consumatori.

Italia Solare, non meno consapevole dell'emergenza, chiede che si "deponga la penna" e cessi questa successione ininterrotta di provvedimenti di modifica e integrazione di norme vigenti, in modo che il quadro si stabilizzi e gli operatori possano finalmente testare sul campo l'efficacia delle norme introdotte.

Ma, a tal fine, si ha da lamentare, purtroppo, la necessità che il Governo (che ha chiesto e ottenuto dal Parlamento la delega, dia piena e rapida attuazione al decreto legislativo 199/2021 e al decreto legislativo 201/2021. A questo proposito, servono, si ritiene, trasparenza, capacità di analisi e reazione. Ad esempio:

- Si sentono spesso numeri, anche iperbolici, sull'aumento dei progetti autorizzati. Domanda: visto che le autorizzazioni le rilasciano Stato e autonomie locali, e visto che gli operatori sono obbligati a registrare l'avanzamento dei procedimenti autorizzativi su una banca dati gestita da Terna, perché non pubblicare periodicamente i dati, anche per dare agli operatori elementi utili alla ubicazione degli impianti? Parimenti: perché non rendere pubbliche le capacità della rete di accogliere impianti, allo stato attuale e in prospettiva, a seguito dei potenziamenti delle reti di distribuzione e trasmissione?
- Abbiamo registrato il totale fallimento dei meccanismi di aste e registro del decreto Fer1. Stolidamente, nel giorno di pubblicazione del disastroso esito dell'ottava procedura, viene aperta la nona procedura, al di fuori di ogni esame delle ragioni del fallimento, con probabile esito parimenti disastroso di questa nona procedura. Eppure sarebbe da capire e rendere disponibile al pubblico cosa è accaduto: carenza di progetti con i requisiti richiesti? Scarso interesse per le condizioni di sostegno



definite dal decreto? La carenza di progetti autorizzati e la ancora eccessiva burocratizzazione delle procedure GSE sono di sicuro importanti punti di attenzione. Andrebbe anche riflettuto sul fatto che certamente non è attrattivo per la partecipazione alle aste il fatto che dopo più di 10 anni si continui a fare controlli e a ridurre incentivi ai vecchi impianti per violazioni anche solo formali.

Insomma, basta nuove norme di legge, ma applicazioni trasparenti, intelligenti e reattive di quelle esistenti.